

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"CER BARBERINO TAVARNELLE".**

Denominazione, sede e scopo

***Art. 1
Denominazione***

È costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "CER BARBERINO TAVARNELLE".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nel limite delle leggi statali e regionali.

***Art. 2
Sede***

L'Associazione ha sede presso il Comune di Barberino Tavarnelle (FI), in P.za Giacomo Matteotti n.39. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 13, è a tempo indeterminato.

***Art. 3
Scopo***

L'Associazione assume la forma e opera in qualità di comunità energetica, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'Associazione si propone di operare in campo culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- la promozione di una più sostenibile gestione del territorio;
- l'efficienza energetica;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;

- la produzione di energia nelle sue diverse forme sul territorio;
- forme di partecipazione attiva e in forma aggregata degli utenti all'approvvigionamento energetico, anche tramite l'autoconsumo diffuso, e alla messa a disposizione di servizi di flessibilità ove richiesti.

In particolare, costituiscono scopi istituzionali dell'Associazione la promozione:

- di attività culturali mirate alla diffusione della cultura energetica, con particolare riferimento all'efficienza energetica e, più in generale, all'efficiente utilizzo delle risorse disponibili garantendo la tutela del territorio;
- dello sviluppo dell'uso di fonti di energia rinnovabile, in eventuale accordo con le istituzioni locali, secondo le condizioni di comunità energetica, nonché di auto consumatori che agiscono in forma collettiva;
- dello sviluppo del servizio di condivisione dell'energia, effettuata in seno alla comunità energetica, tenendo conto dell'articolazione territoriale delle iniziative gestite ai sensi della normativa vigente;
- dello sviluppo del servizio di condivisione dell'energia nell'ambito di forme di autoconsumo collettivo consentite dalla normativa vigente;
- di attività funzionali all'integrazione della comunità energetica nel più ampio sistema energetico ed elettrico.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro, svolgendo la propria attività mutualistica con lo scopo di:

- far conseguire ai soci produttori i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai beni e/o servizi da loro direttamente conferiti;
- fornire ai membri partecipanti beni e/o servizi alle migliori condizioni possibili;
- migliorare le condizioni della qualità della vita sociale, economica ed ambientale, a livello di comunità, dei propri soci.

L'associazione attua un'attività di sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, eco sostenibile e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente.

Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. In particolare, l'Associazione potrà svolgere ogni attività inerente allo sviluppo e alla gestione della comunità energetica e delle altre iniziative promosse dalla medesima Associazione in linea con gli scopi istituzionali servendosi di servizi svolti da Soci o da enti, società e persone anche esterne all'Associazione.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

- compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
- assumere partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;

- avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali ivi inclusi i propri Soci di ogni tipo;
- promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote associative e di iscrizione;
- da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 6 **Soci**

La Comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da Enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, Enti e organismi di ricerca e formazione, Enti religiosi, Enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I Soci si distinguono in:

- Fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- Ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione successivamente alla nascita dell'Associazione;
- Onorari: coloro che per prestigio, competenza, interessi nel settore delle comunità energetiche e meriti vengono nominati ad unanimità dal Consiglio Direttivo pur non partecipando al governo dell'Associazione.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto indistintamente:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi

organizzati;

- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative e ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto -legale, fiscale, operativo-consequente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 7 **Obblighi dei Soci**

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea. L'esclusione può avere luogo anche per indegnità del socio secondo gli scopi preposti dell'Associazione.

Art. 8 **Cause di esclusione dei soci**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione, nel solo caso di decesso o dimissioni, i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (ad esempio realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica) secondo modalità e condizioni tali da non compromettere l'equilibrio economico e finanziario

dell'Associazione.

Esercizio della Comunità energetica

Art. 9

Disposizioni particolari per la Comunità energetica

La partecipazione alla Comunità energetica è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui all'art. 6 del presente statuto che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso implementate e gestite dalla Comunità Energetica.

In particolare, possono essere ammessi come Soci Ordinari dell'Associazione unicamente persone fisiche, PMI, anche partecipate da Enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, Enti e organismi di ricerca e formazione, Enti religiosi, Enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel caso di imprese private che siano Soci Ordinari, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Nell'ambito dell'esercizio della Comunità energetica:

- ogni Socio Ordinario consumatore o autoconsumatore mantiene il diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- la Comunità energetica, attraverso il proprio rappresentante legale, è soggetto referente ai sensi della normativa vigente ed è soggetto

delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui è demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il (GSE) Gestore dei Servizi Energetici Spa;

- è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, senza alcun costo né onere, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, tramite comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R.

Nello sviluppo, attuazione e gestione della Comunità energetica l'Associazione:

- ha la finalità prevalente di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati ed alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- è proprietaria ovvero ha la piena disponibilità degli impianti di produzione rilevanti per le configurazioni per l'autoconsumo diffuso da essa promosse e gestite.

Amministrazione

Art. 10

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra i soci fondatori ed ordinari.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di

carica.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione e rimane in carica per tre anni.

Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Ad esso spetta la nomina di collaboratori rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, nonché la conclusione di ogni accordo operativo per l'esercizio della Comunità energetica.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 11

Presidente, Vicepresidente e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci,

di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Le funzioni del Vicepresidente sono di esercitare le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le funzioni del tesoriere sono di provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 12 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione degli stessi termini presso la sede sociale.

L'Assemblea può essere tenuta anche per via telematica con possibilità di accesso controllata e riservata per ciascun socio.

L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sui Regolamenti

dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad esso demandato per Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci dell'Associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di due voti oltre al proprio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente pro-tempore tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, in sede di prima convocazione di almeno i tre quarti tra soci Fondatori e Soci Ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenienti deliberando con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei predetti associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati. Qualora non venisse raggiunto il quorum per lo scioglimento per assenza dei partecipanti nella misura necessaria allo scioglimento, la decisione è assunta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea o il Consiglio Direttivo provvedono alla nomina di uno o più

liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e deliberano in ordine all'attribuzione del patrimonio.

Art. 14

Regolamento per la gestione e ripartizione degli incentivi per l'energia condivisa

Con deliberazione dell'Assemblea è approvato il Regolamento avente i contenuti di cui all'art. 32, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 e successive modifiche nonché del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7.12.2023, al quale gli associati e tutti i soggetti membri di una Configurazione per l'autoconsumo diffuso afferente alla Comunità energetica rinnovabile promossa e gestita dall'Associazione, sono tenuti ad aderire.

La ripartizione degli incentivi per l'energia condivisa (TIP), erogati dal GSE, disciplinata da tale Regolamento interno, avverrà comunque nel rispetto delle finalità riportate nel presente Statuto ed in conformità alle previsioni dell'art. 3 lettera "g" del D.M. n.414/2023 e dei relativi valori soglia espressi nell'allegato n. 1 del medesimo decreto, in base alle quali l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 15

Norme generali e rimandi

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.